



SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE  
AREA BIODIVERSITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DI AREA  
**GIANNI GREGORIO**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML  
DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML

CODICE ISTANZA: **2023\_011\_RER**

**Regione Emilia-Romagna**

Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e  
Acquacoltura  
*Pianificazione faunistica e osservatorio per la gestione  
della fauna*

Oggetto: Richiesta di Screening (Vinca di I livello) proposta di Piano regionale quinquennale di controllo alla specie Volpe.

Richiedente: Regione Emilia-Romagna – Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura.

*Esito.*

In riferimento all'istanza di V.Inc.A relativa alla richiesta di parere in merito al "Piano regionale quinquennale di controllo alla specie Volpe", acquisita agli atti di questo Settore al prot. PG. n. 1190517 del 29/11/2023, si comunica che:

Visti:

- le Direttive comunitarie n. 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria), come ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6080  
fax 051.527.6957

[segprn@regione.emilia-romagna.it](mailto:segprn@regione.emilia-romagna.it)  
[segprn@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segprn@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 “*Legge europea per il 2021*” e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1147/18 “*Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000*”;
- n. 1174/23 “*Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) che sostituisce l’Allegato B) della propria deliberazione n. 1191/07 in materia di procedure di Vinca, nonché gli Allegati D) ed E) della propria deliberazione n. 79/18 in materia di attività prevalutate*”;

Viste, inoltre, le Determinazioni dirigenziali:

- n. 14561/23 “*Elenco delle Condizioni d’Obbligo e delle Indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale*”;
- n. 14585/23 “*Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna e oggetto di pre-Valutazione di incidenza regionale*”;
- la documentazione tecnica pervenuta;
- il parere espresso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale pervenuto ed acquisito agli atti di questo Settore al prot. PG n. 1231285 del 11/12/2023;
- il parere espresso dall’Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi pervenuto ed acquisito agli atti di questo Settore al prot. PG n. 1254946 del 19/12/2023;
- il parere espresso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale pervenuto ed acquisito agli atti di questo Settore al prot. PG n. 1262561 del 21/12/2023;
- il parere espresso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna pervenuto ed acquisito agli atti di questo Settore al prot. PG n. 0016871 del 10/01/2024;
- i pareri espressi da ISPRA (Rif. int. 64304/2023 e Rif. int. 3360/2024).

Espletata la procedura di *Screening di incidenza*, dalla quale si evince che il Piano di controllo in oggetto non determina incidenza negativa significativa sui siti della Rete Natura 2000 interessati, con la presente si comunica l’esito positivo della Valutazione di incidenza condizione che si rispettino le seguenti condizioni applicative:

- 1 - Attuare il piano di controllo della Volpe nei terrapieni e negli argini solo laddove gli Enti gestori della rete ferroviaria, viaria e dei corsi d’acqua, nonché i Comuni, la Protezione Civile e gli altri soggetti preposti alla tutela della sicurezza pubblica abbiano rilevato situazioni di criticità direttamente collegabili all’attività di scavo della Volpe. In relazione alle tecniche e ai periodi di intervento, si ritengono possibili gli interventi sulle tane con l’ausilio di cani da tana (non più di 2 esemplari per intervento), che dovranno essere adeguatamente addestrati e sottoposti a costante controllo da parte dei conduttori. L’utilizzo di tale tecnica sarà limitato esclusivamente a

interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni e argini pensili), solo dopo che le prioritarie azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti, sia adulti che giovani, non abbiano sortito effetti. Tali interventi potranno essere realizzati durante tutto l'arco dell'anno. Successivamente alla rimozione delle volpi dalle tane o, comunque, una volta verificata la mancata frequentazione da parte di Mammiferi, dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interrimento. Tali interventi saranno attuati dagli appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale, che possono avvalersi di operatori all'uopo autorizzati e addestrati attraverso appositi corsi di formazione regionali. E' possibile realizzare azioni di controllo della Volpe con l'ausilio di cani da seguita (3 cani da seguita specializzati + 6-10 operatori, aumentabili fino a 15) esclusivamente per finalità di prevenzione di rischio idraulico (arginature) o smottamenti (terrapieni stradali e/o ferroviari) e, quindi, per ragioni di sicurezza pubblica con le seguenti limitazioni:

- solo sulle arginature/terrapieni con densa copertura di vegetazione;
- distanza massima di 150 m non derogabile dalla sommità dell'arginatura;
- utilizzo di munizioni atossiche;
- periodo consentito: 1 ottobre - 10 febbraio.

Inoltre, sulle arginature senza copertura vegetale si ritiene che sia più efficiente il tiro notturno con la carabina.

- 2 - Realizzare gli interventi di controllo della Volpe esclusivamente nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Rifugio, nei Centri Pubblici e Privati di Produzione Fauna Selvatica, nelle Aree di Rispetto degli ATC e nelle aree istituite ai sensi dell'art. 51 della L.R. 8/94. In tali ambiti si esclude qualsiasi immissione di selvaggina, di qualunque origine e durante l'intero arco dell'anno. In merito alla possibile estensione degli interventi di controllo in una fascia massima di 500 m dai confini tabellari degli istituti sopra citati, si ritiene accettabile la previsione di realizzare interventi sulle tane in tali ambiti solo qualora venga accertata l'azione predatoria della Volpe all'interno dell'Istituto di produzione interessato mediante una specifica istruttoria tecnica. In riferimento alle Oasi di protezione, si ritiene corretta la prevista esclusione di tali ambiti dagli interventi di controllo. In relazione alla possibilità di attivazione di piani di controllo della Volpe nelle AFV e nelle aree eventualmente individuate dagli ATC nell'ambito dei rispettivi piani di gestione, si ritiene accettabile prevedere la realizzazione di interventi di controllo della Volpe solo negli ambiti nei quali si preveda l'esclusione di qualsiasi immissione di selvaggina per tutto il periodo di attuazione del Piano in esame. Oltre a ciò, può risultare accettabile prevedere interventi di controllo della Volpe in aree interessate da immissioni eccezionali di selvaggina (es. AFV e aree eventualmente individuate dagli ATC nell'ambito dei rispettivi piani di gestione) purché tali rilasci siano realizzati con animali di cattura nazionale o con soggetti dotati di elevati standard qualitativi (immissione di esemplari giovani previa ambientamento a terra in recinti e liberazione in periodo estivo), ed esclusivamente al fine del recupero delle popolazioni naturali, nell'ambito di programmi di durata temporale non superiore ai 3 anni. Tali programmi dovranno prevedere la riduzione progressiva di immissioni di selvaggina fino alla completa sospensione, per poi realizzare un prelievo sostenibile basato sui risultati dei censimenti e piani di abbattimento annuali. Durante il periodo dei 3 anni di immissione va previsto il divieto di caccia delle specie immesse. Si ritengono corretti e condivisibili gli ulteriori metodi alternativi previsti, che consistono nell'eliminazione della disponibilità di fonti trofiche artificiali (es. adeguamento dei contenitori di rifiuti urbani, recinzione delle discariche, controllo della corretta stabulazione degli animali di bassa corte, ecc.) e in interventi di miglioramento ambientale attuati mediante la conservazione/realizzazione di aree incolte, siepi e boschetti nelle aree ad agricoltura intensiva, volti ad aumentare la disponibilità di siti di rifugio e di nidificazione per la fauna selvatica. Non si ritengono giustificati eventuali interventi da eseguire durante le operazioni di trebbiatura, su

colture cerealicole, legumi da granella, girasole e proteo oleaginose, da realizzarsi alla cerca o all'aspetto senza l'ausilio di cani, a meno che non vengano realizzati esclusivamente all'interno degli istituti di produzione della selvaggina sopra richiamati. Oltre a ciò, può risultare accettabile prevedere interventi di controllo della Volpe in aree interessate da immissioni eccezionali di selvaggina (es. AFV e aree eventualmente individuate dagli ATC nell'ambito dei rispettivi piani di gestione) purché tali rilasci siano realizzati con animali di cattura nazionale o con soggetti dotati di elevati standard qualitativi (immissione di esemplari giovani previa ambientamento a terra in recinti e liberazione in periodo estivo) ed esclusivamente al fine del recupero delle popolazioni naturali, nell'ambito di programmi di durata temporale non superiore ai 3 anni. Tali programmi dovranno prevedere la riduzione progressiva di immissioni di selvaggina fino alla completa sospensione, per poi realizzare un prelievo sostenibile basato sui risultati dei censimenti e piani di abbattimento annuali. Durante il periodo dei 3 anni di immissione va previsto il divieto di caccia delle specie immesse.

Si ritiene accettabile l'attuazione degli interventi secondo quanto prospettato nel piano:

- abbattimento all'aspetto, effettuato anche in orario notturno con utilizzo di fonti luminose o ottiche a intensificazione di immagine e/o luminosa, durante l'intero anno solare con l'esclusione del periodo 15 febbraio - 31 maggio;
- sparo alla cerca con ausilio di fonte luminosa da automezzo, durante l'intero anno solare;
- cattura mediante gabbie trappole, durante l'intero anno solare ad esclusione del periodo 15 febbraio - 31 maggio, per le quali viene assicurato il controllo quotidiano, anche più volte al giorno nel periodo estivo, e l'immediato rilascio delle specie non target.

3 - Per quanto concerne la limitazione dell'impatto predatorio della Volpe sugli allevamenti avicunicoli è possibile attuare interventi di controllo a seguito di predazioni da Volpe in quanto viene assicurata la preventiva verifica della messa in opera dei metodi di prevenzione incruenti, che consistono nella corretta stabulazione degli animali allevati (es. ricovero notturno degli animali dentro strutture chiuse e presenza di idonea recinzione con parte apicale aggettante verso l'esterno). Tali interventi andranno realizzati in modo puntuale esclusivamente nel sito di registrazione del danno. Si ritiene accettabile la tecnica indicata come preferibile, ossia la cattura mediante gabbia-trappola, che verranno controllate quotidianamente, anche più volte al giorno nel periodo estivo. In caso di cattura di specie non target, ne verrà assicurato il rilascio immediato. Il piano prevede l'applicazione di tale tecnica durante tutto l'anno ad esclusione del periodo 15 febbraio - 31 maggio.

4 - Considerato che tutto il territorio regionale è stato oggetto di recente colonizzazione spontanea da parte di sciacallo dorato (*Canis aureus*), con acclarata e stabile presenza di nuclei riproduttivi censiti sia all'interno che all'esterno dei Siti della Rete Natura 2000 e che tale specie, di interesse comunitario (Dir. 92/43/CEE - all. V) e particolarmente protetta ai sensi della L.157/92, presenta caratteristiche fenotipiche, morfologiche ed ecologiche simili alla volpe, l'intervento di controllo deve essere realizzato facendo in modo che gli operatori abilitati al prelievo della volpe ricevano preventivamente un'adeguata formazione, al fine di operare il discernimento tra questa specie e lo Sciacallo dorato così da conoscerne il differente status normativo e di conservazione, al fine di scongiurare eventuali abbattimenti erronei di quest'ultima specie protetta.

5 - Ulteriori precauzioni da rispettare:

- mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
- limitare il disturbo causato dagli automezzi e dai cani;
- è vietata la detenzione e l'utilizzo di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide;

- in caso di controllo con abbattimento diretto è vietato l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo - 15 luglio;
  - in presenza di zone umide, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate almeno a 10 m dai canneti, in punti ove non sia presente flora di interesse comunitario e l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie.
  - è vietato effettuare gli interventi di controllo della volpe in tana in cavità naturali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito, mentre sono consentiti gli interventi di controllo che escludono le cavità naturali (es. manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal lupo o dall'istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito da parte del lupo o dell'istrice per la riproduzione.
- 6 – Nei siti Natura 2000 gestiti dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale di seguito elencati, anche per le porzioni esterne alle aree protette, il Piano regionale di controllo della Volpe non si applica, salvo ulteriore Valutazione di incidenza appropriata:
- ZSC-ZPS IT4050001 Gessi bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa
  - ZSC-ZPS IT4050002 Corno alle Scale
  - ZSC IT4050003 Monte Sole
  - ZSC-ZPS IT4050012 Contrafforte Pliocenico
  - ZSC IT4050016 Abbazia di Monteveglio
  - ZSC IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone
  - ZSC-ZPS IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA  
DR. GIANNI GREGORIO  
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Nome file: codice Esito\_2023\_011\_RER\_PR.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.